



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Settore Tecnico/Manutentivo e Ambiente

Ordinanza Sindacale n.: **000016** del **15/10/2025**

OGGETTO: TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI URGENTI PER CONTRASTARE IL PM10, NEL PERIODO 1 NOVEMBRE 2025 / 31 MARZO 2026

IL SINDACO

VISTI:

- la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.05.2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;
- il Decreto Legislativo n.155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, che recepisce la Direttiva 2008/50/CE la quale definisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;
- la Legge Regionale n.9 del 11.02.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;
- la Legge Regionale n.27/2016, modificativa della Legge Regionale n.9/2010, che ha assegnato alla Giunta Regionale il compito di determinare specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo, al fine di individuare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite e le soglie di allarme dei singoli inquinanti;
- la Delibera di Giunta Regionale n.814/2016 con cui, da una parte, vengono aggiornate le linee guida regionali per la messa a punto, da parte dei Comuni, dei Piani di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell'aria e, dall'altra, viene definito il sistema di calcolo in base al quale vengono individuate le situazioni critiche caratterizzate da concentrazioni di PM10 superiori alla soglia di 50 µg/m³, oltre la quale è ipotizzabile l'intervento di natura contingibile e urgente a cura dei Sindaci dei Comuni individuati con DGR 1182/2015;
- il Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nr. 186 del 7.11.2017, relativo al rilascio di certificazioni per i generatori di calore alimentati a biomasse.
- la Legge Regionale della Toscana nr. 74 del 10/12/2019, disposizioni urgenti per il rispetto del territorio.
- la Deliberazione di Giunta Regionale della Toscana nr. 1075 del 18/10/2021, riguardante ulteriori misure urgenti di rafforzamento dell'azioni di rispetto dei valori limite della qualità dell'aria.

VISTA la DGR 228/2023 avente oggetto “L.R. 9/2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente. Nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all'adozione dei PAC ai sensi della l.r. 9/2010, aggiornamento delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, criteri per l'attivazione dei provvedimenti, modalità di gestione e aggiornamento delle linee guida per la predisposizione dei PAC. Revoca DGR 1182/2015, DGR 814/2016”;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Pieve a Nievole è stato inserito in detto elenco, in quanto facente parte dell'area di superamento “Piana Lucchese”;
- che, con Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 1.02.2024 è stato approvato il “Piano di Azione Comunale - Area Valdinievole per il risanamento della qualità dell'aria”, sia relativamente agli interventi di tipo strutturale

che quelli contingibili ed urgenti, conformato alla citata DGR 228/2023;

TENUTO CONTO che i fenomeni di inquinamento acuto dovuti al particolato fine si verificano usualmente nel periodo autunnale e invernale, a causa delle condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, e dell'incremento di emissioni dovute agli impianti di riscaldamento e alla combustione di biomassa;

CONSIDERATO in particolare che nell'area lucchese gli studi condotti da ARPAT, LaMMA Regione Toscana, hanno consentito di verificare che il contributo principale alle emissioni è dato dalla combustione di biomasse, sia per gli abbruciamenti all'aperto che per il riscaldamento di edifici e che pertanto gli interventi più efficaci da inserire nei PAC devono riguardare la regolamentazione di tali combustioni;

CONSIDERATO che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti ma che quelli contingibili rappresentano d'altra parte il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclamato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

RICORDATO che dal 1° novembre ha inizio il periodo critico per la qualità dell'aria e che, con deliberazione di giunta regionale del 18 ottobre 2021 n. 1075 in attuazione della legge regionale 74/2019 e s.m.i, sono state approvate ulteriori misure urgenti per la qualità dell'aria nei comuni in cui non sono rispettati i valori limite per il PM10, e tenuto conto delle nuove misure contingibili e urgenti che il Sindaco deve adottare al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;

PRESO ATTO degli interventi contingibili di modulo 1 (ICQA = 1) previsti all'allegato 6 della Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo, n. 228 e recepiti all'interno dei Piano di Azione Comunale (PAC) al punto 3.3;

RITENUTO quindi di dover attivare i suddetti provvedimenti contingibili, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 351/1999 coerentemente con le disposizioni della Legge regionale n.9/2010 e della Deliberazione G.R.T. 1072/2021;

VISTO l'art. 50 del T.U. Sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che, trattandosi di un provvedimento diretto all'intera collettività, e di carattere contingibile e urgente, non è necessaria la pubblicazione dell'avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90

ORDINA

Per quanto espresso in premessa

a partire dal giorno 1.11.2025 e fino al giorno 31.03.2026 compresi, nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 m s.l.m.:

- il divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali;

- il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" ai sensi del D.M. 186 del 7.11.2017, compresi focolari aperti o che possono funzionare aperti e stufe destinate alla cottura dei cibi; dall'applicazione del presente divieto sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentano l'unico sistema di riscaldamento o di cottura dei cibi dell'abitazione in cui sono ubicati;

- l'introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;

- l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico;

I N V I T A

la cittadinanza ad attuare una serie di “*comportamentivirtuosi*” per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria:

- il favorire tecniche agricole che evitino l'accensione di fuochi all'aperto con combustione di biomasse;
- la riduzione a 8 (otto) ore del funzionamento degli impianti di riscaldamento;
- il divieto di scaldare i motori degli autoveicoli da fermi ed obbligo di spegnimento dei motori per i veicoli in sosta o in sosta prolungata in particolare nelle zone abitate (autobus in stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante fasi di carico/scarico, autoveicoli in prossimità di incroci con traffico intenso, passaggio a livello, ecc.);
- utilizzare negli spostamenti mezzi di trasporto alternativi quali la bicicletta, di tipo tradizionale, elettrica, a pedalata assistita;
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive oltre a quelle obbligatorie), sia di auto che di moto e motorini;
- evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata;

I N F O R M A

- che, ai sensi della legge n.241/90, Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandro Rizzello del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente del Comune di Pieve a Nievole;
- che le informazioni relative alla presente Ordinanza possono essere richieste all'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve a Nievole Piazza XX Settembre 1, tel. 0572 956306 – Fax 0572 952150 e-mail: g.tonfoni@comune.pieve-a-nievole.pt.it oppure tel. 0572 956327 e-mail: a.rizzello@comune.pieve-a-nievole.pt.it

A V V E R T E

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- che in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo nr. 267/00;

D I S P O N E

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziari, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito del Comune;
- che gli organi di Polizia Locale e di Polizia di Stato siano deputati al controllo dell'osservanza del presente provvedimento;
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - Regione Toscana - Direzione Urbanistica e Sostenibilità - Settore Economia Circolare e Qualità dell'Aria
 - Provincia di Pistoia
 - Carabinieri Forestali, per l'attività di controllo rispetto al Piano Regionale della Qualità dell'Aria previsto dall'art. 6 b) della Convenzione tra Regione Toscana e Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste;
 - Polizia Municipale, per l'attività di controllo di spettanza;
 - Arpat Centro Regionale Tutela Qualità dell'Aria (CRTQA)
 - Azienda USL Toscana Centro – Servizio Igiene e sanità pubblica – Zona Valdinievole

**IL SINDACO
GILDA DIOLAIUTI**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza del Sindaco n. 000016 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 20/10/2025 al 04/11/2025 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 20/10/2025

Firmato Digitalmente
L'Addetto al Servizio
ALESSANDRO RIZZELLO